**Rapporto sull’iniziativa parlamentare elaborata 18 ottobre 2021 presentata da Ivo Durisch e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica dell’art. 2 della Legge sul salario minimo (anche i lavoratori distaccati devono sottostare al salario minimo legale previsto dalla Legge sul salario minimo)**

Signora Presidente,

signore e signori deputati,

l’iniziativa chiede modificare la legge sul salario minimo (LSM) includendo e quindi sottoponendo alla legge anche i lavoratori distaccati così come fatto nel Canton Giura.

1. **INTRODUZIONE**

Nell’ambito della procedura di adozione della Legge sul salario minimo, è subito apparso fondamentale – tenuto conto della particolare situazione del mercato del lavoro del Cantone Ticino – rendere obbligatorio il rispetto di questi salari anche da parte delle ditte estere che distaccano lavoratori in Ticino (prestatori transfrontalieri di servizio). Questa circostanza, non espressamente menzionata nella legge, è quindi stata chiaramente esplicitata nel relativo Regolamento di applicazione all’art. 1 cpv. 1, il quale recita che “La legge sul salario minimo si applica a tutti i lavoratori che svolgono abitualmente la loro attività nel Cantone, compresi i lavoratori distaccati provenienti dall’UE o da Stati terzi.”

Il regolamento del Consiglio di Stato, non è però una legge in senso formale e sebbene il salario minimo legale è da considerare applicabile anche ai lavoratori distaccati - ritenuto che l’esclusione degli stessi dal campo di applicazione della legge cantonale difetta sia rispetto al senso della norma, sia rispetto alla volontà del legislatore - una ulteriore precisazione nel testo di legge medesimo servirebbe a rendere l’impianto legislativo ancora più trasparente e solido.

Il fatto che una ditta estera possa distaccare i propri lavoratori in Svizzera, rispettivamente in Ticino senza dover rispettare il salario minimo legale crea un evidente vantaggio concorrenziale a favore delle ditte provenienti dall'UE. Sussisterebbe dunque il rischio concreto di agevolare il ricorso a ditte estere attive in settori non coperti da CCL con forza obbligatoria o da CNL, per ottenere prestazioni a buon mercato qualora queste ditte non fossero assoggettate ai salari minimi cantonali.

Si inserisce in questo contesto anche la mozione Abate del 7 giugno 2018 ([18.3473](https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183473) «Ottimizzazione delle misure di accompagnamento - Modifica dell’articolo 2 della legge sui lavoratori distaccati») nel frattempo definitivamente respinta, che era stata accolta dal Consiglio degli Stati il 25 settembre 2018 e dal Consiglio nazionale il 21 marzo 2019. Conseguentemente, il Consiglio federale (CF) è stato incaricato di presentare una modifica dell’articolo 2 della legge dell’8 ottobre 1991 sui lavoratori distaccati (LDist). Secondo quanto chiesto nella mozione, il nuovo testo di legge deve poter obbligare i datori di lavoro esteri che distaccano i propri lavoratori in Svizzera a rispettare anche le condizioni salariali minime prescritte in una legge cantonale. Il Consiglio federale (CF) ha licenziato il proprio messaggio il 28 aprile 2021.

Attualmente infatti, l’art. 2 della LDist stabilisce che “il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO (…)”, ma non fa riferimento alle condizioni salariali prescritte nelle leggi cantonali. L’attuazione dei principi della mozione attraverso una revisione parziale della LDist, servirebbe quindi - a non averne dubbio - a garantire maggior trasparenza e sicurezza giuridica.

Il CF ha proposto la seguente modifica:

*Art. 2 cpv. 1bis*

*Se il Cantone in cui il datore di lavoro distacca i lavoratori prevede disposizioni sui salari minimi e se i lavoratori distaccati rientrano nel campo d’applicazione materiale e personale di queste disposizioni, il datore di lavoro deve garantire loro il salario minimo cantonale.*

Al momento dell’elaborazione del presente messaggio, l’iter parlamentare a livello federale relativo all’adozione della modifica dell’art. 2 LDist non era ancora terminato. Ciò non ha tuttavia alcuna incidenza sulla proposta di modifica di legge in oggetto. In qualsiasi caso, il fatto di precisare nella LSM che nel campo di applicazione della stessa rientrano anche i lavoratori distaccati, è opportuno per poter far fronte alla difficile situazione del mercato di lavoro cantonale, fortemente sotto pressione dall’importante presenza di mano d’opera estera a basso costo, e per sgombrare il campo da ogni eventuale margine di interpretazione.

Appare quindi opportuno defalcare dall’art. 2 cpv. 1 della LSM la parola “abitualmente”, come proposto dall’iniziativa.

In effetti, nel messaggio concernente la modifica della legge sui distaccati il CF ha di fatto sposato la posizione della SECO, ribadendo che nei Cantoni di Neuchâtel, Ginevra e Ticino le leggi sul salario minimo si applicano soltanto ai rapporti di lavoro che si svolgono abitualmente sul territorio cantonale. Il CF ha nel contempo precisato che l’interpretazione della nozione di luogo di lavoro abituale e la questione della sua applicabilità ai lavoratori distaccati competono di principio ai tribunali, sottolineando però che nella prassi del diritto internazionale privato è opinione condivisa che un distacco temporaneo non ha alcun influsso sul luogo di lavoro abituale.

1. **CONCLUSIONI**

Tenuto conto di quanto precede, in particolare del fatto che la SECO e il CF ritengono che le aziende che distaccano lavoratori dovranno rispettare i salari minimi cantonali soltanto se i lavoratori distaccati rientrano nel campo d’applicazione materiale e personale delle leggi cantonali in materia, il Consiglio di Stato propone, a scanso di ogni equivoco di concretizzare nella LSM quanto già definito nel Regolamento, ovvero di modificare l’art. 2 cpv. 1 della Legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019 per estendere il campo d’applicazione a tutte le persone che lavorano sul territorio cantonale.

Si propone pertanto la seguente nuova formulazione dell’art. 2 cpv. 1 LSM:

*“Sono sottoposti alla legge tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli riguardanti i lavoratori e le lavoratrici interinali, che si svolgono nel Cantone.”*

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

**Legge**

**sul salario minimo**

modifica del ………..

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8162 del 15 giugno 2022,

decreta:

**I**

La legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019 è modificata come segue:

**Introduzione dell’abbreviazione del titolo**

LSM

**Art. 2 cpv. 1**

1Sono sottoposti alla legge tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli riguardanti i lavoratori e le lavoratrici interinali, che si svolgono nel Cantone.

**II**

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Essa entra in vigore immediatamente.